

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 01455/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1455 del 2026, proposto da
Federazione nazionale Pro Natura Aps, LEAL – Lega antivivisezionista ETS, in
persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dagli
avvocati Luca D’Agostino, Aurora Rosaria Loprete, Mariachiara Giovinazzo, con
domicilio digitale come da Registri di Giustizia;

contro

Regione Siciliana, in persona del Presidente *pro tempore*, Assessorato
dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione
Siciliana, in persona dell’Assessore *pro tempore*, rappresentati e difesi
dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da
Registri di Giustizia;

nei confronti

della Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Accursio Gagliano, Accursio Augello, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

L.C.S. - Liberi Cacciatori Siciliani, A.N.Ca. - Associazione Nazionale Cacciatori, Associazione Italcaccia Sicilia, Comitato Regionale Anuumigratoristi Sicilia, Federazione Siciliana della Caccia, Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro - Delegazione per la Sicilia, Associazione Nazionale Libera Caccia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Alfio Barbagallo, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia (intervenant *ad opponendum*);

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

del Decreto Assessoriale n. 129/Gab del 21.05.2026, a firma dell'Assessore Luca Rosario Luigi Sammartino, recante l'approvazione del “*Calendario Venatorio 2026-2027*” della Regione Siciliana e dei relativi allegati, pubblicato sul sito web istituzionale in pari data e, per estratto, sulla GURS;

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, antecedente o conseguente, ivi compresi i verbali del Comitato Regionale Faunistico Venatorio delle sedute del 19/03/2026 e del 20/05/2026.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Federazione Italiana della Caccia;

Visto l'atto di intervento *ad opponendum* di L.C.S. - Liberi Cacciatori Siciliani, A.N.Ca. - Associazione Nazionale Cacciatori, Associazione Italcaccia Sicilia, Comitato Regionale Anuumigratoristi Sicilia, Federazione Siciliana della Caccia, Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro - Delegazione per la Sicilia, Associazione Nazionale Libera Caccia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2026 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che:

- il ricorso presenta profili di fondatezza, avuto riguardo, in primo luogo, alle censure relative alle aperture anticipate: l'allegato 1 al d.a. 129/2026, invero, non risulta supportato da argomentazioni idonee a contestare fondatamente il parere contrario espresso dall'I.S.P.R.A. con nota prot. n. 20567/2026;
- tale parere è infatti basato anche su convincenti considerazioni relative all'assenza di un "adeguato" piano faunistico-venatorio (cfr. art. 18, co. 2 l. 157/92), atteso che non potrebbe ritenersi tale l'ultimo PFV, approvato tredici anni addietro – a fronte di un obbligo *ex lege* di revisione quinquennale – e considerato che il medesimo, per tale ragione, non consentirebbe di "*valutare l'attuale status delle popolazioni oggetto di prelievo*" (così il menzionato parere);
- sempre con riferimento alle preaperture, le ragioni, che hanno indotto l'amministrazione a discostarsi dalle valutazioni rese dall'ISPRA in merito al rischio che possa risultare più complesso il controllo del fenomeno del bracconaggio, non

appaiono convincenti (cfr., sul punto, T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 39/2025 e n. 388/2024);

Considerato, sotto altro profilo, che la risalenza nel tempo del vigente Piano faunistico venatorio induce a dubitare della legittimità dell'intero calendario, sotto il profilo dell'eccesso di potere per difetto di istruttoria (cfr. primo motivo di ricorso);

Ritenuto, dunque, che sussiste il *fumus boni iuris*;

Ritenuto che ricorre altresì il requisito del *periculum in mora*, avuto riguardo al pregiudizio che le specie cacciabili subirebbero nel corso della stagione venatoria, la cui apertura è ormai prossima (particolarmente con riferimento alle aperture anticipate);

Considerato che l'art. 18, co. 4, terzo e quarto periodo l. 157/92 – come modificato dall'articolo 1, comma 551, lettera d) della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – stabilisce:

“Qualora sia proposta la domanda cautelare, si applica l'articolo 119, comma 3, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Qualora la domanda cautelare sia accolta, fino alla pubblicazione della sentenza che definisce il merito, l'attività venatoria è consentita nei termini di cui ai commi 1 e 1-bis e riacquistano efficacia i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati da ciascuna regione con l'ultimo calendario venatorio legittimamente applicato”;

Ritenuto, dunque, che per le sopra indicate ragioni la domanda cautelare merita accoglimento, con la conseguenza che trova applicazione, sino alla pubblicazione della sentenza di merito, l'appena riportato art. 18, co. 4;

Considerato, sotto altro profilo, che parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzata all'integrazione del contraddittorio, con notifica per pubblici proclami, nei confronti delle ulteriori associazioni venatorie riconosciute;

Ritenuto che tale richiesta merita accoglimento e che, pertanto, devono assegnarsi a parte ricorrente:

- il termine di giorni venti dalla comunicazione della presente ordinanza, per l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle associazioni venatorie riconosciute *ex lege* ai sensi degli artt. 34 l. 157/92 e 35 l.r. 33/97, nonché delle eventuali associazioni riconosciute con provvedimento amministrativo (cfr. art. 34, co. 3 l. 157/92 e art. 34, co. 4 l.r. 33/97); a tal fine dovranno pubblicarsi, su richiesta di parte ricorrente, sul sito *internet* dell'Assessorato resistente, il ricorso ed il presente provvedimento;
- il termine di giorni dieci dalla detta pubblicazione, per depositarne prova agli atti del presente giudizio;

Ritenuto di dover fissare, per la trattazione nel merito del ricorso, la pubblica udienza del 20 ottobre 2026;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) accoglie la domanda cautelare, con l'effetto *ex lege* che, fino alla pubblicazione della sentenza che definirà il merito del presente giudizio, l'attività venatoria è consentita nei termini di cui ai commi 1 e 1-*bis* dell'art. 18 l. 157/92 e riacquistano efficacia i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati dall'Assessorato resistente con l'ultimo calendario venatorio legittimamente applicato;

dispone che si provveda all'integrazione del contraddittorio nei termini e nei sensi indicati in parte motiva.

Fissa per la discussione nel merito del ricorso la pubblica udienza del 20 ottobre 2026.

Spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2026, con l'intervento dei magistrati:

Raffaella Sara Russo, Presidente F/F, Estensore

Mario Bonfiglio, Referendario

Marco Maria Cellini, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Raffaella Sara Russo

IL SEGRETARIO